

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

### INTERROGAZIONI

51° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2003

---

**Presidenza del presidente ASCIUTTI**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 8 e <i>passim</i>
ACCIARINI (DS-U) . . . . .	6, 9
* GUERZONI (DS-U) . . . . .	10
LAURO (FI) . . . . .	4
SILIQINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca . . . . .	3, 5, 8 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	12

---

**N.B.:** *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

*Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,30.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione n.3-00821, presentata dalla senatore Lauro.

SILIQINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, vorrei chiarire preliminarmente all'onorevole interrogante che l'inserimento nelle graduatorie permanenti avviene unicamente sulla base del titolo di accesso valido per lo specifico insegnamento; il possesso della specializzazione consente ai docenti inseriti nelle graduatorie permanenti di essere inclusi anche negli elenchi, tratti dalle rispettive graduatorie, per la nomina su posti di sostegno riferiti alle graduatorie di appartenenza. Risulta quindi impossibile consentire l'inserimento in graduatoria ai docenti specializzati ma non abilitati senza incorrere in una palese violazione delle disposizioni di legge.

Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, la legge n. 341 del 19 novembre 1990 ha previsto che alla formazione degli insegnanti provvedano le università con corsi di laurea in scienza della formazione primaria, ove è possibile specializzarsi anche per il sostegno.

Con decreto 10 marzo 1997 sono stati soppressi dall'anno scolastico 1998-1999 i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale e sono state impartite disposizioni transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare. In tale decreto è stato precisato che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002 «conservano in via permanente l'attuale valore legale» e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Tali titoli, pertanto, consentono tuttora l'accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze dei capi d'istituto e, per coloro che hanno i requisiti prescritti dalle norme vigenti, consentono anche l'iscrizione nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo e per le supplenze annuali e fino al termine delle lezioni.

Invece il diploma di maturità conseguito al termine della nuova tipologia di corsi, che hanno sostituito l'istituto magistrale, non ha più valore

abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, non è idoneo all'insegnamento nella scuola materna e non è più titolo di accesso a detti ordini di scuola, in quanto attualmente a tali fini è richiesta la laurea in scienze della formazione primaria ovvero, come già riferito, il diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002.

Al fine di venire incontro alla categoria dei docenti muniti del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di specializzazione al sostegno, conseguito ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, all'articolo 5, ha previsto che il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno da coloro che hanno superato le prove di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria possono essere oggetto di valutazione da parte delle autorità accademiche per l'inserimento dei medesimi anche in soprannumero all'anno di corso stabilito dalle autorità accademiche medesime.

L'esame di laurea sostenuto al termine dei corsi in scienze della formazione primaria e il prescritto tirocinio abilita all'insegnamento e consente l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Vorrei aggiungere che l'articolo 2 del disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento», recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, al comma 1, lettera *b*), prevede che gli insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso della specializzazione per il sostegno conseguita ai sensi della normativa già richiamata, ma privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio compreso tra il 1° settembre 1999 e il 31 agosto 2003, possono accedere a corsi speciali di durata annuale istituiti dalle università, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ed il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti. Il servizio di insegnamento deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso, con il possesso del prescritto titolo di studio.

LAURO (*FI*). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta fornita dalla sottosegretario Siliquini. Evidentemente di più non era possibile fare, in considerazione dei limiti imposti dalla normativa in vigore. Va comunque sottolineato che alcune norme approvate in passato risultano del tutto inadeguate e necessiterebbero pertanto di modifiche che auspichiamo vengano al più presto predisposte.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01146, presentata dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

SILIQINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il processo di riforma del sistema scolastico fino ad oggi definito è stato oggetto di dettagliate informative rivolte a tutte le componenti scolastiche. È stato e continua ad essere, infatti, intendimento del Governo instaurare con le famiglie, i docenti e gli studenti un filo diretto di comunicazione e di dialogo affinché la riforma del sistema scolastico sia realizzata con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.

In tal senso, in vista dell'entrata in vigore la legge n.53 dell'8 marzo 2003, in attesa che vengano definiti i provvedimenti attuativi della riforma, che il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1 della stessa legge «nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori», sono state avviate iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma, sia all'interno che all'esterno del sistema scolastico, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza dei ruoli specifici nel nuovo modello di scuola.

Le iniziative di carattere informativo, diffuse dal Ministero e concernenti l'innovazione complessiva in corso nell'ambito della scuola e degli ordinamenti scolastici, in particolare, discendono dalle prescrizioni disposte dalla legge n.150 del 7 giugno 2000, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» e dalle successive integrazioni normative e regolamentari.

Le iniziative in argomento fin dall'esercizio finanziario 2000, anno in cui alla struttura per la comunicazione venne assegnata una somma di 4 miliardi di lire per azioni di «Comunicazione interna ed esterna all'autonomia», sono condotte con risorse tratte dal Fondo istituito dalla legge per l'autonomia scolastica (legge n. 440 del 1997), allocate con provvedimenti vagliati dalle competenti Commissioni parlamentari e vistati dalla Corte dei conti.

È evidente che le modalità di utilizzazione della quota dei finanziamenti per la comunicazione sono strettamente legate ai tempi e alle varie fasi di sviluppo della legge n. 53 del 2003 e ne accompagnano il processo di attuazione in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza del nuovo modello di scuola sia negli studenti, nelle famiglie e nel personale della scuola, sia nel mondo produttivo e sociale.

Nell'anno 2002 è stato diffuso un bando di gara europeo per il progetto e la realizzazione di una campagna integrata di comunicazione, del valore complessivo di 6 milioni di euro, IVA compresa, affidata con contratto vistato dagli organi di controllo al raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario.

Preciso che la comunità di S. Patrignano non ha presentato domanda di partecipazione né diretta, né tramite organismi ad essa afferenti al su indicato concorso, né risulta assegnataria di alcun tipo di rapporto contrattuale con il servizio per la comunicazione del Ministero.

Per l'anno 2003 la direttiva n. 48 dell'8 maggio 2003, recante «Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione

delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi», ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, stabilisce una somma complessiva, pari a 136.167.800 euro, per tutte le iniziative connesse alla promozione e al supporto della riforma degli ordinamenti scolastici (che sono peraltro incluse tra le destinazioni specifiche della legge n. 440 alla voce «Interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi»). Nell'ambito di tale somma 13.200.000 euro sono finalizzati a due distinti obiettivi: da un lato alla comunicazione del processo di riforma in materia di istruzione e di formazione, sia all'interno che all'esterno del sistema scolastico; dall'altro alle iniziative dirette ad assicurare la continuità dei progetti per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari e l'introduzione, nelle medesime scuole, dell'insegnamento dell'informatica.

Anche la suddetta direttiva, come le precedenti, in base alla procedura fissata dalla stessa legge n. 440 è stata preventivamente sottoposta all'esame delle competenti Commissioni parlamentari ed è stata registrata dalla Corte dei conti in data 5 giugno 2003. Le risorse finanziarie non sono comunque in questo momento concretamente disponibili, in quanto si è in attesa dei provvedimenti di variazione di bilancio.

Quanto all'introduzione del *tutor*, il dibattito che si è sviluppato attorno a tale figura dipende molto probabilmente dal fatto che tale innovazione, prevista dal decreto legislativo recentemente sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, è intesa come una modalità per tornare all'insegnante unico nella scuola elementare, con una prevedibile riduzione delle dotazioni organiche. Tale preoccupazione è invece del tutto infondata, in quanto non si prevede alcuna riduzione del tempo scuola, cioè delle ore settimanali di insegnamento nella scuola primaria.

Peraltro, già in passato, dopo un'azione di monitoraggio sull'assetto strutturale ed organizzativo-didattico della scuola elementare sviluppatasi durante l'intero arco del quinquennio successivo all'assetto introdotto con la legge n. 148 del 1990, considerata la specificità delle classi iniziali e i problemi posti dai moduli in verticale, da quelli costituiti da quattro insegnanti su tre classi e da quelli con la rilevante presenza di interventi specialistici, era stata auspicata l'introduzione di soluzioni organizzative più aperte e flessibili da parte del collegio docenti per favorire il progressivo articolarsi degli ambiti e del gruppo docente e, in particolare per le prime due classi della scuola elementare, l'intervento di un docente con maggiore presenza temporale in ciascuna classe, con funzioni «tutoriali» per agevolare la gradualità negli apprendimenti e nelle relazioni educative (circolare n.116 del 22 marzo 1996). Tutto questo per consentire agli alunni più piccoli di avere una figura di riferimento rispetto alla pluralità di docenti presenti all'interno della classe.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Siliquini della risposta che ha dato a nome del Governo, rispetto alla quale tuttavia mi dichiaro profondamente insoddisfatta. Anzi, ritengo che sarà

assai istruttivo far circolare il suo intervento, che riporta alcune affermazioni molto interessanti.

La prima osservazione che sottopongo al Governo è che stupisce che nella risposta data in una sede istituzionale emerga una confusione assai inquietante tra provvedimenti regolarmente vigenti e schemi di decreti legislativi ancora da sottoporre al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti. Di fatto, questa tendenza a confondere ciò che è sancito nella legislazione vigente, sulla base della volontà espressa dagli organi deliberanti, con ciò che non lo è porta il Governo a fare grande confusione. Ad esempio, anche se l'interrogazione da noi presentata risale a un momento abbastanza lontano nel tempo, nel materiale informativo a cui essa faceva riferimento si preannunciava l'applicazione della legge n. 53 del 2003 a partire dall'anno scolastico 2003-2004. In realtà, in considerazione dei tempi necessari, così non è stato e quindi si è trattato di un'informazione sbagliata.

Se il Governo avesse almeno la correttezza di propagandare o fornire informazioni su provvedimenti vigenti sarebbe già un primo elemento utile per garantire la vita civile nel nostro Paese.

La seconda osservazione attiene ad una questione economica. Credo che le cifre riportate nella risposta del Sottosegretario indichino con chiarezza l'entità delle risorse pubbliche spese dall'attuale Governo a sostegno – lo ricordo ancora – di una campagna non tanto informativa quanto propagandistica su provvedimenti non ancora vigenti. Tra l'altro, anche l'opuscolo «Una scuola per crescere» è stato diffuso prima che la legge fosse approvata dal Parlamento; il testo proposto dal Consiglio dei ministri era diverso da quello approvato in via definitiva, anche se le differenze – essendo il testo blindato, nonostante il desiderio degli stessi parlamentari della maggioranza di poter intervenire nel merito – alla fine non sono state poi tante.

Il materiale che è stato diffuso contiene dunque notizie spesso non del tutto precise e complete, che finiscono per generare una certa confusione. Al di là di questo si spendono cifre ingenti, come si evince ad esempio dal fatto che i 4 miliardi di lire citati per il 2000 sono in stridente contrasto con le cifre in euro riferite successivamente dal Sottosegretario, che danno il senso non tanto di una scelta volta a garantire una doverosa informazione quanto piuttosto, attraverso l'uso di risorse pubbliche, lo ripeto, una vera e propria azione di propaganda rivolta a provvedimenti talvolta non ancora approvati in via definitiva e che, pertanto, non sarebbe stato il caso di diffondere come dati certi ed affidabili.

Prendo atto con favore delle precisazioni sulla comunità di San Patrignano. Ci sarà modo di verificare ulteriormente le informazioni di cui siamo in possesso, ma in ogni caso ci fa piacere che rimanga agli atti questa dichiarazione.

Al di là di questo specifico aspetto, ancora una volta invito il Governo a valutare seriamente se sia opportuno diffondere materiale pubblicitario impreciso, incompleto e se non sarebbe invece molto più utile destinare le poche risorse disponibili, in particolare, a quel famoso Fondo

per l'offerta formativa al quale per due anni sono stati tolti 16 milioni di euro e al quale vi accingete, per i prossimi due anni, a togliere 36 milioni di euro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01151, presentata dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

SILIQUINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Ricordo agli onorevoli interroganti che il Ministero non partecipa direttamente alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sul territorio. Infatti, come da ultimo previsto dalla legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle Regioni, mentre la loro realizzazione o fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma, spettano rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali in relazione ai diversi gradi di scuola. Pertanto, le amministrazioni locali sono le uniche responsabili della scelta degli edifici da adibire ad uso scolastico ovvero dell'appalto per la relativa costruzione, nonché della rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia. Per quanto riguarda le questioni strutturali, ogni intervento in materia è di competenza, quindi, degli enti locali.

L'Amministrazione è comunque intervenuta a sostenere finanziariamente l'assolvimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica da parte delle amministrazioni locali, e ciò ha fatto attraverso la concessione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti a totale ammortamento a carico dello Stato medesimo.

Come riferito dagli interroganti, la legge 11 gennaio 1996, n. 23 (legge quadro sull'edilizia scolastica) ha poi consentito, com'è noto, l'attivazione di piani triennali di programmazione, articolati in singoli piani annuali e a tutt'oggi, a conclusione del secondo triennio di programmazione 1999-2001, sono stati complessivamente assegnati 3.000 miliardi circa di vecchie lire che hanno consentito l'attivazione di circa 9.000 opere, la maggior parte delle quali ha riguardato proprio l'adeguamento e la messa a norma degli edifici scolastici, favorendo così la concreta applicazione da parte dei competenti enti locali dell'articolo 15 della legge n. 265 del 1999 (che prevede il completamento di tali attività entro il 31 dicembre 2004) e consentendo il soddisfacimento del fabbisogno di aule, completamenti funzionali nonché la costruzione di palestre e l'eliminazione dei fitti onerosi e dei doppi turni.

Tale somma, peraltro, si aggiunge a quelle già erogate con precedenti leggi (n. 488 del 1986, n. 430 del 1991 e n. 431 del 1996) per analoghe finalità ed ammontanti ad altri 5.700 miliardi di vecchie lire.

Ricordo anche che la legge n. 53 del 2003, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli generali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha previsto un apposito piano programmatico di interventi finanziari,

tra i quali anche quelli diretti all'adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

In data 12 settembre 2003 il Governo ha approvato il piano di interventi per una somma complessiva di 8.320 milioni di euro, che saranno finalizzati anche ad interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

La legge 23 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha previsto, sempre sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti, un finanziamento che consentirà l'accensione di mutui per circa 112 milioni di euro (equivalenti a più di 210 miliardi di vecchie lire) nel 2003 e di 348 milioni di euro (equivalenti a più di 670 miliardi delle vecchie lire) nel 2004.

Al fine della ripartizione del finanziamento previsto per il 2003, come prescritto dalla legge n. 23 del 1996, è stata fissata alla data odierna la definizione degli aspetti tecnici presso la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano, a cui farà seguito, a breve, la definizione in sede politica. Si prevede che il procedimento possa concludersi per la metà del prossimo mese di ottobre.

Ricordo, inoltre, che la medesima legge finanziaria 2003 prevede ulteriori interventi, sia per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antisismica, sia per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare di quelli situati in zone a rischio sismico. Va ricordato in particolare l'articolo 80, comma 21, della medesima legge n. 289 del 2002, che inserisce nell'ambito del programma di infrastrutture, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle zone a rischio sismico, prevedendo la ripartizione, da parte del CIPE, della somma necessaria tratta dalle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002. Faccio presente che lo schema del suindicato piano di finanziamento è stato definito dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale all'uopo costituito. Lo schema stesso è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fin dal mese di marzo, previa ulteriori contatti con il suddetto Dicastero delle infrastrutture per alcuni affinamenti del piano. Ciò al fine della sua riproposizione e del tempestivo inoltro al CIPE, al quale spetta il seguito di competenza.

Per i primi interventi finalizzati alla messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici è stata prevista una somma di 4 milioni di euro. Il Ministero è ora in attesa di conoscere le decisioni del CIPE.

ACCIARINI (*DS-U*). Ringrazio il sottosegretario Siliquini della risposta. Debbo tuttavia dichiararmi insoddisfatta per l'inadeguatezza della stessa e, se precedentemente avevo svolto considerazioni di carattere generale, in questo caso specifico intendo riferirmi alle scelte che il Governo ha ritenuto di fare a fronte di una questione che - va riconosciuto - non nasce nella presente legislatura, ma ha profonde radici nel passato e che purtroppo si sta palesando con gravità ed urgenza anche a seguito dei noti e dolorosi fatti di cronaca.

Ci aveva del resto stupito che il Governo, nell'ambito della finanziaria per il 2003, si fosse limitato a prevedere un esiguo finanziamento, pari a 10 milioni di euro, addirittura inferiore alle risorse precedentemente impegnate dal Governo di centro-sinistra, che ammontavano a 30 miliardi di vecchie lire. Il fatto che tale ammontare, sia pure modesto, non sia stato raggiunto nell'ambito della finanziaria varata dall'attuale maggioranza risulta in qualche modo inquietante. Sarebbe stato infatti importante per lo meno confermare le risorse stanziare dal Governo di centro-sinistra che avevano permesso, seppure parzialmente, di compiere comunque alcune scelte. Desta preoccupazione la decisione del Ministero di non battersi nel corso della passata finanziaria per ottenere un finanziamento più congruo o per lo meno equivalente a quello del passato. Tra l'altro, al momento della discussione della manovra finanziaria, vi era in Parlamento un clima particolarmente favorevole ad un ampliamento dei finanziamenti a favore del settore, proprio in considerazione dei drammatici eventi calamitosi che si erano da poco verificati.

Detto questo, rimaniamo in attesa delle scelte a favore dell'edilizia scolastica – purtroppo assenti nel Documento di programmazione economico-finanziaria – che il Governo intende prendere nell'ambito della prossima finanziaria e che francamente ci sembrano quanto mai lontane.

In base a quanto riferito dal Sottosegretario, prendiamo altresì atto che, con riferimento al piano straordinario, si è ancora in una fase interlocutoria, mentre i termini sono abbondantemente scaduti. Ritengo quindi che il Governo debba compiere uno sforzo enorme – della cui entità siamo perfettamente consapevoli – sia per incrementare in sede finanziaria i finanziamenti da destinare al settore, sia per ridurre le lungaggini burocratiche e le omissioni che compromettono l'operatività delle scelte compiute.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01186, presentata dal senatore Guerzoni.

SILIQVINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il problema rappresentato dal senatore Guerzoni si può considerare superato. Infatti, per l'anno scolastico 2003-2004, si è provveduto ad assegnare al comune di Carpi due sezioni di scuola dell'infanzia per complessivi quattro posti.

GUERZONI (*DS-U*). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta, rispetto alla quale mi dichiaro però solo parzialmente soddisfatto. Il problema in realtà non risulta del tutto superato; infatti, la richiesta è stata accolta solo in parte, posto che per l'anno scolastico 2003-2004 il Ministero ha assegnato solo due sezioni di scuola per l'infanzia a fronte delle 3 invece indicate dal comune di Carpi, con conseguenti gravi disagi per numerose famiglie.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,10.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

LAURO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*  
– Premesso che:

la precedente normativa prevedeva, per il reclutamento dei docenti sui posti di sostegno per le scuole elementari e materne, il possesso di un diploma di specializzazione specifico, conseguito presso scuole autorizzate dallo Stato, anche senza Diploma di Laurea;

i docenti in possesso di tale titolo potevano essere inseriti nelle graduatorie per il conferimento di supplenze annuali e temporanee;

la legge 3 maggio 1999, n. 124, ha tolto la possibilità di inserimento all'interno di tali graduatorie ai docenti in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma sprovvisti del titolo di abilitazione all'insegnamento;

il decreto ministeriale del 26 novembre 2002 ha sancito, per i soli docenti in possesso di laurea, la possibilità di ammissione al secondo anno di corso della SSIS, al termine del quale viene rilasciato il diploma di specializzazione abilitante;

considerato che:

per quanto concerne le scuole materne ed elementari il fabbisogno di docenti per il sostegno è elevato;

il numero degli insegnanti abilitati non riesce a coprire i posti di sostegno disponibili;

nell'attesa che i docenti iscritti alle SSIS conseguano la specializzazione non sarà possibile garantire per il prossimo anno la continuità delle prestazioni didattiche specialistiche per gli alunni con problemi;

alcune Università che organizzano le SSIS non riescono a gestire le attività dei corsi a causa dei tagli effettuati dallo Stato a carico dei loro bilanci,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare l'opportunità di inserire in graduatoria, sui posti di sostegno per le scuole elementari e materne, anche i docenti sprovvisti del Diploma di Laurea, ma in possesso di un Diploma di specializzazione conseguito presso scuole autorizzate dallo Stato, i quali hanno già svolto supplenze sui posti di sostegno.

(3-00821)

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* Premesso che:

risultano in corso iniziative di carattere pubblicitario, promosse e finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguardanti l'entrata in vigore della legge delega n. 53/2003;

tali iniziative descrivono varie e fantasiose innovazioni quali ad esempio l'esistenza di figure, quali i *tutor*, non previsti dalla legge; danno conto di consultazioni generalizzate degli insegnanti, dei genitori e degli studenti che non risultano essere mai avvenute, almeno in tale forma ed estensione; preannunciano l'applicazione della legge a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004;

le suddette iniziative risultano illegittimamente finanziate con fondi allocati nelle direttive 2002 e 2003 riguardanti la gestione del Fondo per l'offerta formativa di cui alla legge 440/97,

si chiede di sapere:

come si intenda rimediare alla grave disinformazione diffusa fra le famiglie, prevenendo il conseguente disagio circa la data di entrata in vigore del primo decreto delegato di attuazione della suddetta legge delega che ad oggi non risulta ancora presentato in Consiglio dei ministri;

se la Corte dei Conti abbia rilevato anomalie nelle modalità di utilizzazione di finanziamenti che, previsti da specifiche leggi per il Fondo di cui alla legge n. 440/97, non riguardavano in alcun modo il settore innovativo della pubblicità governativo-ministeriale;

quale sia l'entità di tale spese e se, nelle procedure di assegnazione di tali fondi, sia stata in qualche modo beneficiata la Comunità di S. Patignano o organismi ad essa afferenti.

(3-01146)

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

per oltre un ventennio (dal 1974) nel nostro paese il Parlamento e i Governi che si sono succeduti si sono disinteressati dell'edilizia scolastica sia sul piano normativo che su quello finanziario;

solo nel 1996 il Governo di centrosinistra ha fatto approvare la legge n. 23 dell'11 gennaio;

a quella legge hanno fatto seguito altri due provvedimenti legislativi di carattere normativo e finanziario: la legge n. 340 del 2 ottobre 1997 e la legge n. 362 del 13 ottobre 1998;

con tali strumenti normativi è stato possibile realizzare due piani triennali e finanziare sei piani annuali per un totale di circa 3.000 miliardi di vecchie lire, con i quali si è potuto realizzare quel tanto di risanamento, e non è poco, che risulta dalle indagini ministeriali;

la legge finanziaria 2001, n. 388/2000, all'articolo 144 prevedeva una somma di 60 miliardi di lire come impegno quindicennale decorrente dall'anno finanziario 2002 per l'attivazione di mutui (lo stanziamento precedente era di 45 miliardi annui);

il nuovo Governo come prima iniziativa nel settore, nella sua prima legge finanziaria, quella per il 2002, ha bloccato la programmazione del nuovo piano triennale non prevedendo alcuno stanziamento per l'anno 2002;

il governo Berlusconi-Moratti-Tremonti nonostante le forti critiche formulate da tutte le Regioni, indipendentemente dal tipo di maggioranza al governo, nonostante disponesse dello studio sulla sicurezza, pubblicato nel febbraio 2002 e commissionato dal precedente Governo di centrosinistra, con la circolare n. 85 dell'8 maggio 2001, aveva stanziato in quella finanziaria a decorrere dal 2003 solo 10 milioni di euro, cioè meno di un terzo di quanto previsto dalla finanziaria 2001;

con l'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro 90 giorni il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23»;

rilevato che il termine per la presentazione del suddetto piano risulta ormai abbondantemente scaduto si chiede di sapere:

se risulti individuata e in via di assegnazione la suddetta quota parte delle risorse di cui all'art.13, comma 1, della legge n. 166 del 2002;

se nell'*iter* di definizione del piano siano state rispettate le procedure di programmazione la cui competenza, in base all'articolo 4 della legge n. 23/96, spetta a Regioni, Comuni e Province;

quali altri fondi, riguardanti l'edilizia scolastica, siano stati messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per l'accensione dei mutui da parte delle Province e Comuni;

se per l'attivazione dei piani triennali previsti dalla legge 11 gennaio 1991, n. 23, saranno predisposte misure nel prossimo DPEF, oppure se si dovrà attendere il Governo di centrosinistra della prossima legislatura.

(3-01151)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Posto che ad assegnazioni avvenute degli organici di diritto nel Comune di Carpi (Modena) non è stata accolta dal Ministero la richiesta di istituire tre sezioni di scuola d'infanzia necessarie per far fronte all'aumento dell'utenza, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente assegnare in sede di organico di fatto il personale necessario per attivare le sezioni di scuola d'infanzia richieste.

(3-01186)



